

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1155

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MINARDO, GAROFALO, FABRIZIO DI STEFANO, MAGORNO, SANI

Disposizioni concernenti la prevenzione della ludopatia, il divieto di partecipazione dei minori e di propaganda pubblicitaria dei giochi d'azzardo nonché il contrasto dell'evasione fiscale nel settore

Presentata il 5 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — In un momento di forte crisi come quella che il nostro Paese sta attraversando, un solo settore non sembra risentirne ed è proprio quello del gioco d'azzardo. La difficile situazione socio-economica lo rende un'industria in continua espansione, poiché illusoriamente considerato fonte di guadagno, un modo per recuperare risorse finanziarie. Il giocatore « investe » sempre maggiori risorse mirando a una vincita provvidenziale. Si rischia così di entrare in una dinamica assimilabile ad altre forme di dipendenza riconosciute dal nostro ordinamento. Il fenomeno coinvolge principalmente le fa-

sce medio-basse, quanti non riescono a trovare un impiego o chi l'ha perso, e porta all'indebitamento non solo dei diretti interessati ma anche dei loro congiunti. Nel miraggio di ottenere la vincita risolutiva, le persone, in numero sempre maggiore, compresa una preoccupante quantità di minori, sono indotte a scommettere cifre di volta in volta più ingenti rischiando di compromettere la serenità e le condizioni generali della vita propria e delle loro famiglie, che spesso arrivano a indebitarsi fino all'inverosimile e a commettere atti illeciti. In un simile scenario non è difficile prevedere l'interesse della

criminalità organizzata che dal gioco d'azzardo trae notevoli guadagni.

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di introdurre nella legislazione norme che rendano chiare e comprensibili le conseguenze del gioco d'azzardo patologico e finalizzate al contrasto della ludopatia, intesa come la perdita progressiva da parte del soggetto della capacità di porre limiti al proprio coinvolgimento nel gioco d'azzardo, attraverso misure restrittive ed iniziative di monitoraggio del fenomeno stesso.

Il problema della ludopatia è quanto mai preoccupante considerato che nella maggior parte dei casi il giocatore e la sua famiglia sono condotti alla rovina socio-economica.

Negli ultimi anni il panorama dei giochi in Italia ha subito profonde modificazioni e la nascita di giochi di grande *appeal* per il pubblico, soprattutto più giovane, provoca l'aumento delle patologie connesse agli stessi. L'offerta dei giochi è divenuta ormai alla portata di tutti. Da qui la necessità della presente proposta di legge i cui articoli prevedono norme di prevenzione, di salvaguardia e di tutela del giocatore in generale e dei minori in particolare, nonché norme sull'evasione fiscale nel settore.

Il gioco ha una funzione positiva nella vita dell'individuo solo se rimane un diversivo, sia pure coinvolgente ed emozionante; al contrario, se diventa più importante degli affetti e del lavoro, esso ha travalicato i confini del giusto e dell'accettabile.

Nel merito, con l'articolo 1 si definiscono le finalità della legge, poi precisate nei successivi articoli.

L'articolo 2 definisce il termine ludopatia come la perdita progressiva della capacità dei soggetti di porre limiti al proprio coinvolgimento nel gioco d'azzardo, con manifestazioni di dipendenza abituale e senza curarsi degli eventuali gravi danni arrecati a se stessi e alle loro famiglie.

Con il successivo articolo 3 si intendono tutelare i soggetti particolarmente vulnerabili e i minori. Sull'argomento la legi-

slazione si è già espressa vietando che i minori possano accedere al gioco, pena sanzioni pecuniarie per i trasgressori. Purtroppo, ad oggi, tale divieto è facilmente eludibile. Si è, pertanto, ritenuto necessario, con il comma 1, prevedere l'introduzione, negli apparecchi da gioco, di meccanismi che ne consentano l'accesso solo previo inserimento del codice fiscale, della tessera sanitaria o della carta d'identità elettronica; sempre nell'ottica della tutela dei soggetti più fragili, e dei minori in particolare, i successivi commi 2 e 3 prevedono il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo nonché la predisposizione di campagne d'informazione nelle scuole di ogni ordine e grado finalizzate a sensibilizzare i giovani sul problema della ludopatia e sui rischi della dipendenza dal gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla prevenzione dai comportamenti a rischio.

L'articolo 4 introduce la possibilità di dedurre fiscalmente, fino a un massimo del 20 per cento, le somme destinate al gioco d'azzardo, tramite il ricorso di uno scontrino fiscale da parte dell' esercente. Si ottiene così un duplice effetto: da un lato, infatti, si combatte l'evasione fiscale, mentre dall'altro si favorisce nel giocatore l'assunzione della consapevolezza della somma giocata, poiché egli è incentivato a richiedere lo scontrino fiscale per poterne detrarre una parte.

L'articolo 5 prevede che l'aliquota fiscale minima applicabile a tutte le tipologie di giochi d'azzardo non sia inferiore al 20 per cento.

L'articolo 6 mira ad arginare l'esplosiva crescita di complicità patologiche derivanti dal gioco d'azzardo e della ludopatia mediante l'istituzione di un'apposita Commissione sulla dipendenza dal gioco d'azzardo e sulla ludopatia. Essa ha il compito di monitorare il fenomeno e i fattori di rischio relativi alla salute dei giocatori e al conseguente indebitamento degli stessi e delle loro famiglie. Sulla base dei dati da essa raccolti, il Ministro della salute presenta, con cadenza annuale, una relazione alle Camere sugli interventi realizzati in attuazione della legge che

include, altresì, proposte volte a migliorare gli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali nel territorio nazionale nonché le iniziative e i programmi per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori e dei soggetti vulnerabili.

L'articolo 7, infine, reca disposizioni relative alla copertura finanziaria degli

oneri derivanti dall'attuazione delle misure recate dalla presente legge; in particolare si prevede che agli oneri si dia copertura mediante le maggiori entrate stabilite dall'articolo 5, che ridetermina l'aliquota relativa ai tributi erariali sui giochi d'azzardo almeno nella misura minima del 20 per cento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge reca disposizioni in materia di ludopatia, come definita dall'articolo 2, finalizzate alla protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili, al contrasto dell'evasione fiscale attraverso l'emissione di scontrini e al monitoraggio dei fattori di rischio.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Con il termine ludopatia si intende la perdita progressiva della capacità di porre limiti al coinvolgimento nel gioco d'azzardo.

2. Sono considerati affetti da ludopatia i soggetti che presentano dipendenze comportamentali e disturbi derivanti dal gioco d'azzardo patologico, manifestando uno stato di dipendenza abituale che li induce a tenere comportamenti compulsivi tali da arrecare un grave danno a sé e alle loro famiglie con un inevitabile peggioramento della qualità della vita.

ART. 3.

(Disposizioni a tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili).

1. Per garantire l'applicazione del divieto di partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro e prevenire forme di dipendenza dei soggetti vulnerabili, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro, provvede all'inserimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012,

n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di meccanismi all'interno degli apparecchi di gioco, atti a bloccare l'accesso ai giochi da parte dei minori con appositi sistemi che richiedono l'uso del codice fiscale, della tessera sanitaria o della carta d'identità elettronica.

2. È vietata ogni forma di pubblicità mirata a favorire l'accesso al gioco d'azzardo e che non dia un'espressa avvertenza sui rischi connessi alla ludopatia e alla dipendenza dal gioco d'azzardo.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute e in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e con le organizzazioni scientifiche, predispone campagne d'informazione nelle scuole di ogni ordine e grado finalizzate a sensibilizzare i giovani sul problema della ludopatia e sui rischi della dipendenza dal gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla prevenzione di tali comportamenti.

ART. 4.

(Deducibilità fiscale).

1. Il Ministro dell'economia e finanze, con propri decreti, dispone l'obbligo per i titolari degli esercizi commerciali dei locali dei punti di offerta dei giochi con vincite in denaro di rilasciare un apposito scontrino fiscale per ogni giocata e prevede la possibilità, per gli utenti, di dedurre dalla dichiarazione dei redditi l'importo di tali scontrini, fino a un massimo del 20 per cento dell'importo totale.

ART. 5.

(Rideterminazione dell'aliquota minima dei tributi sui giochi d'azzardo).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ridetermina le aliquote relative ai tributi erariali sui giochi d'azzardo preve-

dendo che non possano essere inferiori al 20 per cento.

2. Sono esclusi dalle rideterminazioni di cui al comma 1 i tributi le cui relative aliquote, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono pari o superiori al 20 per cento.

ART. 6.

(Istituzione della Commissione sulla dipendenza dal gioco d'azzardo e sulla ludopatia).

1. Al fine di contrastare la diffusione della dipendenza dal gioco d'azzardo e della ludopatia, il Ministero della salute istituisce un'apposita Commissione sulla dipendenza dal gioco d'azzardo e sulla ludopatia, di seguito denominata « Commissione », senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La Commissione ha il compito di monitorare il fenomeno del gioco d'azzardo e i fattori di rischio in relazione alla salute dei giocatori e al conseguente indebitamento degli stessi e delle loro famiglie.

3. Il Ministro della salute presenta annualmente, sulla base dei dati forniti dalla Commissione, una relazione alle Camere sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge che include, altresì, proposte volte a migliorare gli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali nel territorio nazionale nonché le iniziative e i programmi per la tutela dei consumatori e, in particolare, dei minori e dei soggetti vulnerabili.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 3 e 4 si provvede mediante le maggiori entrate previste dal comma 1 dell'articolo 5.

PAGINA BIANCA



17PDL0058110